



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 139 del 27 OTTOBRE 2015**

**OGGETTO: Comune di MONSELICE (PD). Variante al PdL denominato Per 9.  
Verifica di Assoggettabilità.**

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 27 ottobre 2015, come da nota di convocazione in data 23 ottobre 2015 ns. prot. gen. 428936/71.03.



**ESAMINATA** la documentazione, sotto elencata, trasmessa dalla Società Sviluppo Acque Minerarie s.r.l. con pec del 17/09/2015, acquisita al protocollo regionale al n. 373164 del 17/09/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità relativa alla variante al P.d.L. denominato Per9 in Comune di Monselice (PD):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Tavola 07;
- Tavola 16.

**CONSIDERATO** che con nota prot n. 386694 del 28/09/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV), ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Comune di Monselice (PD)
- Apav Dipartimento di Padova
- Provincia di Padova
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
- Ulss 16 di Padova
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

**CONSIDERATO** che con nota prot n. 384791 del 25/09/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV), ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

**VISTA** la nota del Comune di Monselice, pec prot. n. 64 del 07/09/2015, acquisita al prot. regionale n.394308 del 01/10/2015, con la quale è stata trasmessa la dichiarazione del Segretario Generale attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con pec prot. n. 8703/31.1 del 29/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 389703 del 29/09/2015 ha fatto pervenire parere:



Con riferimento alla nota regionale in oggetto, si precisa quanto segue:

Lo scrivente, con Prot. n. 8527 del 01.12.2010 ha rilasciato il parere idraulico di competenza relativamente al P.d.I. "Per. 9" di Monselice.

Il P.d.I. Per 9 era oggetto di una variante al PRG comprendente un totale di n. 23 zone perequate, corredate da VCI già oggetto di parere rilasciato nel 2004.

A quanto si riscontra dalla documentazione di corredo alla VAS – Rapp. Amb. Consultata attraverso il link telematico, non si riscontrano modifiche di planivolumetria ed impermeabilizzazione delle superfici, che comportino la necessità di modificare il parere già rilasciato dallo (Prot. n. 8527 del 01.12.2010).

Pertanto, tutto ciò premesso, con la presente si conferma la validità del parere già rilasciato con Prot. n. 8527 del 01.12.2010, che si allega alla presente per completezza.

#### Premesse.

Con Prot. Cons. n. 4474 del 16.6.08 lo scrivente ha rilasciato parere di competenza in merito alla Valutazione di Compatibilità Idraulica (di seguito VCI) redatta dal Dr. Geol. Pierluigi Cabrini di Arcugnano e Ing. Giovanni Corsara di Vicenza, redatta ai sensi del D.G.R. 3637/02 relativamente alla Variante al PRG di Monselice "Zone residenziali" comprendente n. 23 zone di intervento perequate, tra le quali la n. 9, oggetto del presente parere.

Per la lottizzazione residenziale di cui trattasi, in fase di studio idraulico di VCI, era stato determinato un volume di invaso pari a mc/ha 292, sulla base di compendio delle piovosità con tempo di ritorno  $T_r = 25$  anni, come previsto dalla normativa regionale allora vigente.

Il presente parere verte sull'ambito medesimo, di superficie lievemente modificata rispetto alla previsione del 2004, da mq. 35.727, agli attuali mq. 33.444, con compatibilità idraulica redatta base della progettazione definitiva e, ai sensi della recente normativa in materia di VCI (D.G.R.V. 2948/2009) maggiormente restrittiva.

Ubicazione: L'area oggetto di realizzazione dell'impianto è ubicata nella parte meridionale del centro del capoluogo comunale, delimitata a Nord da via C. Colombo (S.R. 10), ricadendo nella perimetrazione dell'ex Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, ora Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, nato dalla fusione con il Consorzio di Bonifica Euganeo come stabilito dalla L.R. n. 12/2009.

Altimetria: L'ambito territoriale di cui trattasi attualmente ha un' altimetria media con quota C.T.R. compresa fra m. 7,75 e m. 8,50 (di Bonifica m. 17,75 e m. 18,50) digradante verso Sud Ovest. La quota stradale della S.R. 10 via C. Colombo è di m. 9,00 (di bonifica m. 19,00)

#### Aspetto idraulico attuale:

La zona interessata dall'insediamento ricade entro la perimetrazione del bacino idraulico consorziale denominato Fossa Monselesana dell'estesa di Ha 8,193. Il deflusso dall'area di intervento viene raccolto da fossatura privata defluente verso Sud ovest, alla distanza di m. 1.260, in prossimità dell'attraversamento della S.S. 16, inizia il tratto di scolo cons. S. Bortolo in gestione del Consorzio di Bonifica.

Il deflusso viene successivamente immesso rispettivamente, negli scoli consorziali: Desturo di Monselice, Fossa Monselesana, Canale dei Cuori, con sollevamento finale presso l'idrovora generale di Ca'bianca di Chioggia con immissione in laguna attraverso la botte delle Trezze, sottopassante i fiumi Bacchiglione e Brenta.

In caso di condizioni di piena, viene attivata l'idrovora dalle Trezze, sversante direttamente nel fiume Bacchiglione.



**Aspetto Progettuale:**

Il Piano viario di progetto viene previsto a quota m. 9,30 (di bonifica m. 19,30) e, pertanto a quota superiore di m. 0,30 rispetto al piano viario della S.R. 10.

Ai fini della compatibilità idraulica, e della conseguente individuazione delle misure compensative a garanzia dell'invarianza idraulica, sono stati utilizzati dati ricavati dallo studio "Analisi regionalizzata delle precipitazioni per l'individuazione di curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento" redatta da Nordest Ingegneria S.r.l. per conto del "Commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26.9.07 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto."

Infatti, l'area perequata di cui trattasi è immediatamente limitrofa all'ambito analizzato nel suddetto studio Identificato come area SW – Sud Ovest

Per il caso specifico è stata adottata la CSPP a tre parametri nella forma  $h = a/(t+b)^c$  valevole per tempo di ritorno di anni 50:  $a = \text{mm min}^{-c} \quad 39,5 \quad b = \text{min} \quad 14,5 \quad c = 0,817$

Il Coefficiente di deflusso  $\phi$  medio è stato determinato sulla base delle superfici corrispondenti agli specifici coefficienti di deflusso:

• Superficie impermeabile	mq. 20.728	$\phi$ 0,90
• Superficie semipermeabile	mq. 5.076	$\phi$ 0,40*
• Superficie a verde	mq. 7.010	$\phi$ 0,20
<b>Superficie totale</b>	<b>mq. 33.444</b>	<b><math>\phi</math> medio 0,67</b>

\* Compendio pervenuto ad integrazione (prot. N. 1200 del 29.11.10) ove si evidenzia il valore di  $\phi$  tenendo conto della componente di verde all'interno dei lotti. Integrazione agli atti.

Nel calcolo idraulico è stata adottata una portata d'uscita massima di l/sec ha 10, pari a l/sec 33,4 nel caso specifico.

Di seguito si riportano elementi e risultanze del calcolo idraulico:

durata pioggia	ore	4,39
altezza di pioggia	m	105
Volume entrante	mc.	2.342
Volume uscente	mc.	528

Volume di invaso mc. 1.814 pari a mc/ha 542

Sistema di laminazione

Viene prevista la realizzazione di una depressione ad uso invaso nell'area a verde dislocata a ridosso dell'angolo S.E. dell'insediamento, della superficie di mq. 2.000 con sponde di pendenza 1 / 4 e fondo alla quota di m. 6,84 (di bonifica m. 16,84). Nella depressione troverà recapito il deflusso delle condotte di raccolta con quota di scorrimento all'immissione di m. 7,50.

Il manufatto di laminazione viene previsto immediatamente a ridosso della fossatura di recapito, con le seguenti quote altimetriche:

- Quota di scorrimento m. 6,78 (di bonifica m. 16,78)
- Quota di stramazzo m. 7,88 (di bonifica m. 17,88)
- Quota del fondo del fosso ricettore m. 6,55 (di bonifica m. 16,55).

La bocca tarata da realizzare nella parete di stramazzo all'interno del manufatto di laminazione, al fine di garantire una portata di l/sec. 33,4, sulla base del tirante sopra evidenziato, sarà assimilabile ad un foro circolare DN 140. e sarà dotata di porta a clapet.

La chiusura superiore del manufatto sarà costituita da grata calpestabile che consentirà lo stramazzo del deflusso in casi eccezionali.



La volumetria garantita dalla depressione dell'area verde, sarà pari a mc. 1721.

Le condotte di raccolta acque meteoriche di lunghezza totale di m. 664,5 forniranno una volumetria di invaso nelle diverse aliquote di riempimento, mai superiori al 42%, tenendo conto delle differenti quote di scorrimento, oltre che ai differenti diametri (DN 600, 800, 1000), pari a mc. 93,88.

La volumetria di invaso ricavata, ammonterà in totale a mc. 1814.

L'intervento di urbanizzazione di cui trattasi, comprende altresì la realizzazione di una condotta adibita al deflusso delle acque meteoriche da aree a Nord di via C. Colombo, esterne all'ambito, con una portata stimata in circa l/sec 460.

La condotta, di diametro previsto mm. 800, si immetterà direttamente nella fossatura di recapito immediatamente a valle dell'emissione dell'area Per 9 con posizionamento lungo i margini Nord ed Est dell'area stessa, senza interagire pertanto con l'assetto idraulico.

Tenuto conto di quanto premesso ed evidenziato, si rilascia parere di competenza sostanzialmente favorevole a condizione che:

1. Le acque nere (di fognatura), dovranno essere indirizzate al depuratore comunale.
2. La qualità delle acque meteoriche defluenti negli scoli consorziali ricettori dovrà essere in ogni caso idonea all'uso irriguo.
3. Il sistema di laminazione (invaso + manufatto di rilascio) dovrà essere realizzato nell'osservanza dei scrupolosa delle sagome e quote figuranti negli elaborati progettuali Tav. 1, 2, 3, 4 e rispettare le quantità minime evidenziate in relazione idraulica.
4. L'invaso ricavato, dovrà raccogliere esclusivamente il deflusso dell'ambito oggetto di intervento senza ricevere deflusso idraulico da aree limitrofe;
5. La quota di imposta dei fabbricati venga mantenuta preferibilmente superiore di cm. 25 rispetto alla quota del piano viario. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, vengano dotati di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento.

Resta inteso che:

- Il richiedente ed i successivi aventi titolo, resterà responsabile degli eventuali danni e pregiudizi arrecati a terzi in conseguenza dell'insediamento in progetto, ai sensi dell'art. 913 del Codice Civile intendendosi sollevato il Consorzio di Bonifica da ogni e qualsiasi responsabilità per pregiudizio arrecato a terzi per eventuali danni prodotti nel deflusso delle acque meteoriche dall'ambito in parola, dovuto a sottodimensionamento dell'invaso di laminazione ovvero dal suo mancato mantenimento in efficienza.
  - Il presente parere dovrà essere controfirmato dal richiedente formale (Comune di Monselice) in segno di accettazione e fatto pervenire allo scrivente, pena l'implicita nullità del parere stesso.
- L'Azienda Ulss n. 16 Padova con pec prot. n. 82157 del 06/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 399959 del 06/10/2015 ha fatto pervenire comunicazione in merito alla competenza.

**VISTA** l'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n. 138/2015 in data 13.10.2015, predisposta dall'ufficio VInCA della Sezione Coordinamento Commissioni - Settore Pianificazione Ambientale.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 27 ottobre 2015, da cui risulta che esaminati gli atti, si ritiene che la



variante al PUA, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere dell'Autorità Ambientale nonché le prescrizioni VINCA.

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante al PUA non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nel parere, sopra riportato, del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, nonché le prescrizioni VINCA di seguito elencate:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Ixobrychus minutus*, *Circus aeruginosus*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde pubblico esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Monselice, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 6 pagine.